



COMUNE DI FOLGARIA
Provincia di Trento - C.A.P. 38064
Via Roma, 60
Tel. 0464/1982040 - Fax 0464/350201
Codice Fiscale e P. IVA 00323920223
E-mail: info@comune.folgaria.tn.it
PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it
www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 370 della Giunta Comunale

OGGETTO: Determinazione tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2024. Conferma tariffe già in vigore dal 1^ gennaio 2023 approvate con deliberazione n. 100 di data 26.04.2023.

=====
L'anno duemilaventitré, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 17.10 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta da:

RECH Michael	Sindaco
MARZARI Adriano	Vicesindaco
LARCHER Fabrizio	Assessore
MATTUZZI Andrea	Assessore
SCHIR Stefania	Assessore

Sono presenti di persona il Vicesindaco Adriano Marzari e gli Assessori Fabrizio Larcher, Andrea Mattuzzi e Stefania Schir.

È collegato in videoconferenza, il Sindaco Rech Michael, che partecipa da luogo diverso dalla sede istituzionale del Comune.

L'identità, la presenza e l'espressione di voto sono accertate mediante riscontro a video.

Assiste il segretario generale signora

Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Rech Michael

nella sua qualità di

Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.

OGGETTO: Determinazione tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2024. Conferma tariffe già in vigore dal 1^ gennaio 2023 approvate con deliberazione n. 100 di data 26.04.2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ Con deliberazione n. 110 di data 15 gennaio 1999 la Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, approvava il modello tariffario che i Comuni devono utilizzare per l'elaborazione della tariffa relativa al servizio pubblico di acquedotto; tale deliberazione è stata poi modificata dalle successive deliberazioni n. 7452 del 26 novembre 1999 e n. 3413 del 22 dicembre 2000;
- ✓ Con successiva deliberazione n. 2516 del 28 novembre 2005 la Giunta provinciale, in conformità a quanto stabilito a livello nazionale dalla deliberazione n. 52/2001 del CIPE, ha eliminato le quote di consumo denominate "minimi garantiti", ed ha previsto la suddivisione dei costi in fissi e variabili, approvando un nuovo modello tariffario;
- ✓ Con circolare n. 7 di data 13 aprile 2006 il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ha disposto l'obbligo per i Comuni di strutturare la nuova tariffa, seguendo le indicazioni contenute nel modello, a partite dal 1° gennaio 2007;
- ✓ La deliberazione n. 2516/2005 e quindi il nuovo modello tariffario proposto prevede:
 - ❖ la soppressione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti";
 - ❖ la soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo contatore";
 - ❖ l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi);
 - ❖ la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili);
 - ❖ la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze;
- ✓ La normativa nazionale in materia di gestione della risorsa idrica (D. Lgs. 3.4.2006 n. 152) prevede che la tariffazione deve conservare la caratteristica della progressività, cioè deve aumentare più che proporzionalmente al crescere dei consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica;
- ✓ Per salvaguardare tale progressività la Giunta Provinciale ha posto un limite massimo del 45% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali;
- ✓ L'applicazione del nuovo modello tariffario a situazioni concrete evidenziava, peraltro, come in presenza di costi variabili legati al consumo di energia elettrica per pompaggio superiori al 67% del costo totale del servizio, determinasse in questo Comune ad elevata economia turistica con prevalenza di seconde case, una disparità tra gli utenti in prima abitazione e quelli in seconda abitazione, gravando esclusivamente i primi di costi che andrebbero, almeno in parte, ripartiti tra la generalità degli utenti; si sarebbe quindi venuta a creare una situazione di sperequazione tra le abitazioni principali e le seconde case;
- ✓ Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2006 si approvava il nuovo regolamento per il servizio pubblico di acquedotto;
- ✓ L'art. 2 del predetto regolamento comunale per il servizio pubblico di acquedotto, in applicazione del principio introdotto dall'art. 13, comma 7, della legge 5.1.1994 n. 36, ora trasfuso nell'art. 154, comma 6, del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, consente, al

- fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi, maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali;
- ✓ Con deliberazione n. 2819 di data 22 dicembre 2006 la Giunta Provinciale integrava il modello di tariffazione di cui alla precedente deliberazione n. 2516 del 28.11.2005, aggiungendo dopo il punto 9) del dispositivo, l'articolo 9 bis) che prevede per i comuni turistici la facoltà di applicare i principi di cui all'art. 13, comma 7 della legge 5.1.1994 n. 36, per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi;
 - ✓ Con propria deliberazione n. 290 di data 28.12.2006 si approvavano le nuove tariffe del servizio acquedotto a valere per l'anno 2007, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2516 del 28.11.2005, come integrata con la deliberazione n. 2819 del 22 dicembre 2006, nonché in base all'art. 2 del Regolamento comunale per il servizio pubblico di acquedotto, differenziando, per una più equa redistribuzione dei costi, le tariffe fisse della prima abitazione rispetto alle seconde abitazioni, con l'obiettivo di una sostanziale diminuzione complessiva di spesa a carico delle prime abitazioni;
 - ✓ Con deliberazione n. 2437 del 9 novembre 2007 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto raccogliendo in un unico provvedimento le disposizioni succedutesi nel tempo;
 - ✓ L'art. 13, 4° comma della L.P. 21 dicembre 2007 n. 23 prevede la possibilità, in materia di servizio idrico integrato, di introdurre maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie;
 - ✓ Con nota protocollo n. 07-4974 del 28 dicembre 2007 il Consorzio dei Comuni Trentini ha espresso il proprio orientamento in ordine alla diretta applicabilità dell'articolo 13 comma 4 della L.P. 23/2007 seppur in assenza di recepimento nel modello tariffario provinciale di riferimento e quindi sulla possibilità di prevedere maggiorazioni in capo alle abitazioni secondarie anche in parziale deroga al modello tariffario di riferimento attualmente vigente;
 - ✓ Nello strutturare e modulare le tariffe del servizio acquedotto per conseguire la copertura dei costi, si è reso necessario, al fine di un'equa redistribuzione dei costi fissi e di conseguire una effettiva perequazione tra tutti gli utenti e di tutelare chi è radicato nel territorio, aumentare la parte fissa della tariffa riguardante gli usi domestici stagionali (residenze secondarie);
 - ✓ A tal fine le tariffe fisse della prima abitazione vengono differenziate rispetto alle seconde abitazioni, con l'obiettivo di un sostanziale contenimento dell'aumento di spesa a carico delle prime abitazioni, prevedendo comunque un gettito complessivo tale da consentire la copertura dei costi sia fissi che variabili del servizio acquedotto;

Considerato che la Giunta Provinciale per salvaguardare la progressività tariffaria, cioè che la tariffa deve aumentare più che proporzionalmente al crescere dei consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica, ha posto un limite massimo di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione provinciale n. 2437/2007, il quale stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto;

Considerato che la previsione tariffaria deve assicurare la copertura integrale dei costi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 19 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della deliberazione che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso termine, comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e trovare applicazione dal 01.01.2024;

Rilevato che il Comune applica le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto di un fabbisogno certo e definito;

Preso atto che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024, sottoscritto in data 7 luglio 2023 ha disposto quanto segue: *“Preso atto che: 1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati; 2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria; 3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione; 4. ad oggi peraltro l'accordo attuativo dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto non è stato ancora formalizzato, a seguito del parere negativo espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 18 gennaio 2023 sulla proposta formulata dalla Provincia; Alla luce della situazione così venutasi a creare, le parti concordano sulla necessità di trovare nuove modalità per dare attuazione alla materia. Di conseguenza, l'impostazione data in sede di Protocollo sia per il 2022 che per il 2023 va riformata nel corso del 2024.”;*

Considerato che, alla luce di quanto sopra premesso, per l'anno 2024 il modello tariffario di riferimento del servizio acquedotto resta al momento lo stesso, disciplinato dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2437/2007;

Ricordato che la normativa in vigore prevede l'integrale copertura del costo del servizio presunto;

Richiamata la propria deliberazione n. 100 di data 26.04.2023 con la quale si determinava per l'anno 2023 la tariffa del servizio di acquedotto a nelle misure di seguito indicate:

1) TARIFFE DI VENDITA ACQUA (quota variabile)

Le tariffe di fornitura dell'acqua sono stabilite sulla base dei seguenti usi e fasce di consumo annuale

TARIFFA BASE UNIFICATA	€/MC	1,694
-------------------------------	-------------	--------------

DESCRIZIONE	TARIFFA mc (IVA esclusa)	
uso domestico	u.m.	€/euro
Tariffa consumo domestico essenziale - consumi fino a mc. 120	mc.	1,30
consumi da 120 a 200 mc.	mc.	1,69
consumi da 200 a 300 mc.	mc.	2,00
consumi oltre 300 mc.	mc.	2,10
Nota A): nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, dovrà essere considerato il numero totale delle stesse servite da ogni contatore; ne consegue che la fattura relativa a tale situazione comprenderà un numero di quote fisse corrispondente al numero di utenze servite dal singolo contatore (unità abitative). Il consumo variabile, misurato con un unico contatore al servizio di più unità abitative, dovrà essere ripartito in misura uguale tra tutte le unità abitative servite dallo stesso		
DESCRIZIONE	TARIFFA mc (IVA esclusa)	
uso non domestico	u.m.	€/euro
consumi fino a mc. 100	mc.	1,69
consumi da 100 a mc. 300	mc.	1,90
consumi da 300 a mc. 500	mc.	2,00
consumi oltre mc. 500	mc.	2,10
Nota: nel caso di più utenti serviti da unico contatore, si applica quanto previsto dalla nota A) sopra indicata		
DESCRIZIONE	TARIFFA mc (IVA esclusa)	
uso industriale : per produzione neve artificiale , ecc.	u.m.	€/euro
consumi fino a mc. 5.000	mc.	1,69
consumi da 5.000 a mc. 30.000	mc.	2,20
consumi oltre mc. 30.000	mc.	2.60
Nota: nel caso di più utenti serviti da unico contatore, si applica quanto previsto dalla nota A) sopra indicata		
DESCRIZIONE	TARIFFA mc (IVA esclusa)	
altri usi:	u.m.	€/euro
consumi fino a mc. 10.000	mc.	1,69
consumi oltre mc. 10.000	mc.	1,90
Nota: nel caso di più utenti serviti da unico contatore, si applica quanto previsto dalla nota A) sopra indicata		
DESCRIZIONE	TARIFFA mc (IVA esclusa)	
altri usi: abbeveramento bestiame ed allevamento	u.m.	€/euro
per qualsiasi consumo	mc.	0,85
Nota: nel caso di più utenti serviti da unico contatore, si applica quanto previsto dalla nota sopra riportata		
DESCRIZIONE	TARIFFA mc (IVA esclusa)	

uso pubblico (art.5 Regolamento)	u.m.	€/euro
per qualsiasi consumo	a forfait	20,00

CANONI ANNUI:

DESCRIZIONE	CANONE per ogni bocca (IVA esclusa)	
	u.m.	€/euro
Bocche antincendio private		
da diametro 0 a 50	mm.	30,00
da diametro oltre 50	mm.	60,00

2) TARIFFE QUOTA FISSA UTENTE: (art. 3 Regolamento)

CATEGORIA FORNITURA	TARIFFA (IVA esclusa)	
	u.m.	€/euro
Uso domestico per prima abitazione	Anno	68,22
Uso domestico per seconda abitazione	Anno	153,02
Allevatori	Anno	63,76
Uso non domestico – categoria “A” e “B”	Anno	255,03
Uso non domestico – categoria “C”	Anno	382,54
Uso non domestico – categoria “D”	Anno	510,05
Uso non domestico – altri utenti (categoria residuale)	Anno	127,51

Nota B): nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, dovrà essere considerato il numero totale delle stesse servite da ogni contatore; ne consegue che la fattura relativa a tale situazione comprenderà un numero di quote fisse corrispondente al numero di utenze servite dal singolo contatore.

Effettuate le opportune valutazioni, alla luce della documentazione predisposta dagli uffici comunali, come da normativa e secondo le circolari in materia emanate dal competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento;

Osservato che allo stato attuale, le entrate provenienti dalla tariffa di acquedotto in proiezione dovrebbero assicurare una copertura integrale dei costi fissi e variabili del servizio;

Ritenuto, trattandosi di una stima a carattere previsionale, che, in ragione della quantità d'acqua che si presume venir prelevata porta ad una previsione di copertura del costo del servizio per l'anno 2024 nella misura del 100,00%, di mantenere invariate per l'anno 2024 le tariffe vigenti relative al servizio acquedotto, approvate con propria deliberazione n. 100 del 26.04.2023 e valevoli dal 1^ gennaio 2023;

Visto altresì il Protocollo di finanza locale per l'anno 2024 che prevede il rinvio della modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura al 2024, una volta acquisita la nuova prospettiva amministrativa derivante dall'applicazione del Protocollo tra ARERA e le Province autonome, ai sensi dell'art. 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia;

Considerato che si rende necessario approfondire nel corso dell'anno 2024 la situazione relativa al sistema tariffario in diretta corrispondenza con i consumi e lo stato delle reti;

Valutato opportuno riservare a separato provvedimento l'approvazione, in uno con specifica disciplina, delle ulteriori tariffe per il servizio acquedotto, quali:

- 1) contributo di allacciamento utenze domestiche;

- 2) contributo di allacciamento utenze diverse da quelle domestiche;
- 3) contributo di allacciamento utenze agricole e miste;
- 4) contributo di allacciamento idranti;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che le tariffe potranno essere riviste con apposite deliberazioni e correlate variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della legge nr. 296/06 - legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della L.P. 15 novembre 1993 nr. 36 e s.m.);

Riscontrato che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22.12.2004, n. 7 la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi non è più contemplata fra le competenze del Consiglio comunale e pertanto l'adozione del presente provvedimento rientra ora nella competenza della Giunta Comunale, a sensi del combinato disposto dagli artt. 49, comma 3, lettera i) e 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visti gli artt. 2 e 28 del Regolamento per il servizio acquedotto, approvato con deliberazione consiliare n. 40 di data 21.12.2006 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 19 marzo 2015;

Vista la L.P. 15/11/1993 n. 36;

Visto il modello tariffario del servizio acquedotto di cui alla tabella allegata al regolamento;

Viste le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento in materia tributaria e tariffaria;

Richiamato il parere del Consorzio dei Comuni Trentini del 28 dicembre 2007 protocollo n. 07-4974 sulla diretta applicabilità dell'articolo 13 comma 4 della L.P. 23/2007 in assenza di recepimento nel modello tariffario provinciale di riferimento di prevedere maggiorazioni in capo alle abitazioni secondarie;

Visto l'art. 9 della L.P. 36/1993 secondo il quale la politica tariffaria dei Comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi;

Visto l'art. 13, 4° comma della L.P. 21 dicembre 2007 n. 23 che prevede la possibilità, in materia di servizio idrico integrato, di introdurre maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e il parere favorevole contabile resi dal Segretario Generale ai

sensi degli artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Visti gli artt. 53, 182, 183, comma 3, 185 e 187, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di confermare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2024 le tariffe del servizio pubblico di acquedotto già in vigore dal 1^a gennaio 2023, approvate con propria deliberazione n. 100 di data 26 aprile 2023;

Di dare atto che l'applicazione della tariffa di cui al presente provvedimento porta ad una previsione di copertura integrale di tutti i costi (sia fissi che variabili) del servizio in oggetto per l'anno 2024 in ragione della quantità d'acqua che si presume venir prelevata;

Di riservarsi di effettuare nel corso dell'anno 2024 l'approfondimento in modo dettagliato della situazione relativa al sistema tariffario in diretta corrispondenza con i consumi e lo stato delle reti;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento – unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2023;

Di disporre che il Servizio economico finanziario del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle tariffe da parte dei contribuenti;

Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione, a sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 183, 5° comma, Codice Enti Locali durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

* * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
- F.to Michael Rech -

Il Segretario Generale
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 30.12.2023 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

=====

Ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione sul portale telematico per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Lì, _____

Il Segretario generale

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario generale